



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°234 dell'11/01/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 20 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO
ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' SSDARL TOR TRE TESTE CALCIO A5 AVVERSO I
PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00, INIBIZIONE A
CARICO DEL DIRIGENTE QUAGLIA FRANCESCO FINO AL 30/04/2019, INIBIZIONE A
CARICO DEI DIRIGENTI CONTI FRANCESCO E CUOZZO CRISTIANO FINO AL 31/03/2019,
SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ROCCHI ROBERTO FINO AL 31/01/2019,
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIRZO' MIRKO FINO AL 31/03/2019,
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BERRETTA GIANLUCA PER 3 GARE E
SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI STEFANO PER 2 GARE
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N.57 C5 DEL 12/12/2018
(Gara: TOR TRE TESTE CALCIO A5 – REAL LEGIO COLLEFFERRO CA5 del 7/12/2018 –
Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Roma)**

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.209 del 21/12/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ha chiesto la revisione dei provvedimenti del Giudice Sportivo, assumendo che l'espulsione del calciatore Stefano Ceccarelli fosse conseguenza di uno scambio di persona, che il calciatore Mirko Birzò si fosse scontrato con l'arbitro fortuitamente, che l'allenatore Roberto Rocchi e il dirigente Cristiano Cuozzo avessero protestato vivacemente nei confronti del direttore di gara e che i dirigenti Francesco Conti e Francesco Quaglia nonché il calciatore Gianluca Berretta avessero solo cercato di riportare la calma senza commettere alcun atto offensivo o lesivo verso l'arbitro e che l'ammenda fosse da revocare;
rilevato, preliminarmente, che l'art. 46, comma 5, C.G.S. prescrive che "copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente" e che il

ricorrente ha omissso la trasmissione del gravame alla società Real Legio Colleverro C5, interessata nel procedimento trattandosi di reclamo attinente il risultato della gara. rilevato, altresì, preliminarmente che risultano inammissibili le censure svolte per il calciatore Stefano Ceccarelli, poiché l'art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica dei calciatori fino a due giornate"; esaminati, nel merito, gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto le condotte dei tesserati della società reclamante, in particolare della condotta violenta del calciatore Mirko Birzò, del comportamento minaccioso e violento dei sigg. Francesco Conti, Francesco Quaglia, Cristiano Cuozzo e Roberto Rocchi che tentavano di aggredire l'arbitro e dell'atteggiamento minaccioso del calciatore Gianluca Berretta che, insieme a Francesco Quaglia, seguiva l'arbitro che correva verso gli spogliatoi; considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che le sanzioni comminate appaiono correttamente irrogate dal Giudice di prime cure; Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il ricorso, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S. nonché in relazione alla squalifica a carico del calciatore CECCARELLI Stefano, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
Di respingere, altresì, il ricorso, confermando le rimanenti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma l'11 gennaio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli